

Comunicazione n. DIN/1085839 del 14-11-2001

inviata al sig. ...

Oggetto: Modalità e forme di esercizio dell'attività di promotore finanziario. Risposta a quesito

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ... ed alla successiva nota pervenuta il ... con le quali la S.V. ha chiesto di conoscere:

- se possa parlarsi di esercizio di attività fuori sede nel caso in cui una Banca si avvalga di *"un ufficio finanziario di promotori costituito con una precisa denominazione sociale e sotto la forma di s.r.l."*, per la promozione di propri prodotti e servizi finanziari;
- in caso di risposta affermativa, quale sia la documentazione che deve essere consegnata alla clientela ed, in particolare, se sia applicabile l'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 che prevede, tra l'altro, che l'investitore ha facoltà di recedere dal contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso, nonché quale sia la sorte del contratto in caso di inosservanza di detta disciplina;
- se, sotto il profilo degli obblighi informativi e di documentazione, sia sufficiente la consegna all'investitore - trascorsi tre giorni dalla conclusione del contratto - di un foglio riepilogativo sintetico, ed in caso negativo, quali siano le disposizioni normative violate;
- quali siano, infine, *"le sanzioni che vengono comminate in seguito alle supposte violazioni"* contenute nei punti precedenti.

Con riferimento al primo punto, occorre evidenziare che ai sensi del disposto dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 *"per offerta fuori sede si intendono la promozione ed il collocamento presso il pubblico:*

- a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;*
- b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio".*

Con riguardo alla nozione di dipendenza, l'art. 25, lett. e), del regolamento Consob n. 11522/1998, definisce tale *"una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi di investimento e, nel caso delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, il servizio di gestione collettiva del risparmio"*.

Pertanto, se per *"ufficio (o negozio) finanziario di promotori"*, si intende quella unità organizzativa di pertinenza dell'intermediario autorizzato, diversa dalla sede legale e che non costituisce - in base a quanto in precedenza descritto - una dipendenza, l'attività di promozione e collocamento svolta presso lo stesso *"ufficio"* costituirà offerta fuori sede.

Per quanto attiene alla *"denominazione sociale ed alla forma di s.r.l."* relativa al suddetto ufficio, poiché il negozio finanziario costituisce una unità organizzativa di pertinenza dell'intermediario, lo stesso non potrà essere costituito con una forma societaria *ad hoc*; anzi, dovrà risultare immediatamente ricollegabile all'intermediario autorizzato (ad esempio tramite l'affissione, presso i locali dello stesso, dell'insegna dell'intermediario). Né può ipotizzarsi che l'attività di promotore finanziario - che ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, ha

carattere personale - possa essere esercitata in comune con altri soggetti attraverso modelli organizzativi societari.

Con riferimento al secondo e terzo punto, si rileva che, una volta ritenuto che l'attività svolta presso i negozi finanziari costituisca attività di offerta fuori sede, ne consegue l'applicazione della disciplina di cui agli articoli 30 e seguenti del sopra citato decreto legislativo (e di quella contenuta nei regolamenti attuativi dello stesso), ivi compreso il diritto di recesso che, peraltro, con riguardo all'offerta di servizi di investimento, è previsto solo per l'offerta di servizi di gestione di portafogli (cfr. art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998).

Con riguardo, inoltre, alla sorte dei contratti conclusi in violazione della disciplina prevista per l'offerta fuori sede ed, in specifico, in violazione dell'obbligo di indicare che all'investitore spetta il diritto di recesso - fermo restando che per eventuali profili di invalidità, potrà essere invocata tutela presso le sedi giudiziarie competenti - occorre osservare che l'art. 30, comma 7, del più volte citato decreto legislativo n. 58/1998, prevede che *"l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente"*.

Con riguardo, altresì, agli obblighi informativi e di documentazione che la Banca nonché i promotori finanziari devono assolvere nel caso di ordini impartiti dagli investitori, si dovranno applicare le disposizioni contenute negli articoli 60 e seguenti del regolamento Consob n. 11522/1998, che attengono, appunto, agli specifici obblighi di attestazione, registrazione e rendicontazione dei medesimi ordini.

Infine, per ciò che concerne le sanzioni applicabili alla Banca ed ai promotori finanziari, come richiesto dalla S.V. nell'ultimo punto, si dovrà fare riferimento - tenuto conto della fattispecie concreta - alla gamma di sanzioni previste dalla normativa di settore a tutela degli investitori e del mercato (cfr. decreto legislativo n. 58/1998 e regolamento Consob n. 11522/1998).

CONSOB

Filippo Macaluso - Fabrizio Tedeschi